

DELIBERA N. 423/22/CONS

**APPROVAZIONE DELLE LINEE-GUIDA PER LA VENDITA
CENTRALIZZATA DEI DIRITTI AUDIOVISIVI TRASMESSE DALLA LEGA
NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A PER LE STAGIONI SPORTIVE
2024/2025, 2025/2026 E 2026/2027, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 6, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 14 dicembre 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito *Testo unico*;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante *“Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*, di seguito *Decreto*;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 307/08/CONS, del 5 giugno 2008, recante *“Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal Decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*, in particolare il TITOLO II *“Approvazione delle Linee-guida”* ed il relativo Regolamento allegato, di seguito, *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS, recante *“Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 406/09/CONS, recante *“Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

CONSIDERATO che in base all’art. 6, comma 6, del citato Decreto, l’Autorità verifica, per i profili di sua competenza, la conformità delle Linee-guida predisposte dall’organizzatore della competizione ai principi e alle disposizioni del Decreto e le approva entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 7, del Decreto dispone che il soggetto che produce le immagini degli eventi della competizione è tenuto a mettere a disposizione di tutti gli assegnatari dei diritti, a condizioni trasparenti e non discriminatorie e secondo un tariffario stabilito dall’organizzatore della competizione, l’accesso al segnale unitamente ai servizi tecnici correlati;

CONSIDERATO altresì che l’art. 5, comma 7, del Decreto dispone che, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, all’organizzatore della competizione, all’organizzatore dell’evento e agli assegnatari dei diritti è fatto obbligo di mettere a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici stabiliti nel tariffario di cui all’art. 4, comma 7, estratti di immagini salienti e correlate;

VISTA la nota pervenuta in data 17 ottobre 2022 (ns. prot. n. 0297015) con la quale la Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito anche LEGA) ha trasmesso le Linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni sportive 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027;

VISTA la nota del 18 ottobre 2022 (ns. prot. n. 0298005), con la quale l’Autorità ha comunicato alla Lega l’avvio del procedimento istruttorio finalizzato all’approvazione delle Linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni sportive 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027;

VISTA la pubblicazione sul sito web dell’Autorità in data 26 ottobre 2022 delle menzionate Linee-guida al fine di consentire agli operatori della comunicazione con un interesse diretto, immediato e attuale in ordine al procedimento di approvazione delle medesime, di inviare informazioni, documenti e osservazioni scritte in merito al testo trasmesso dalla Lega entro la data del 14 novembre 2022;

VISTA la nota del 8 novembre 2022 (ns. prot. n. 0318668), con la quale l’Autorità ha convocato la Lega in audizione;

RILEVATO che a seguito della pubblicazione delle Linee-guida è pervenuto, nei termini, il contributo di un operatore, volto ad evidenziare alcuni profili delle Linee-guida (prot. n. 0324769 del 15 novembre 2022);

RILEVATO che il 21 novembre 2022, successivamente alla decorrenza dei termini, è pervenuto il contributo di un altro soggetto (prot. n. 0329969);

SENTITA la Lega in audizione in data 15 novembre 2022;

VISTA la nota del 28 novembre 2022, (ns. protocollo n. 0337575) con cui l'Autorità, anche a seguito dei contributi pervenuti, ha formulato una richiesta di modifica delle Linee guida per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi (stagioni 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027) ai sensi dell'art. 5, comma 6, del regolamento allegato alla delibera 307/08/CONS, con particolare riferimento ai seguenti paragrafi:

- Al par. 9 in relazione ai cambiamenti al format e agli eventuali effetti sui pacchetti assegnati;
- al par.20 e nell'allegato 2, lett. C delle linee guida con riferimento alla messa a disposizione delle immagini correlate disponibili per l'esercizio del diritto di cronaca;
- Al par. 28, in relazione ai diritti di *betting*;
- Al par. 31 avuto riguardo ai riferimenti alle nozioni di controllo e collegamento;
- Al par. 35 in considerazione (i) dei parametri di regolarità del servizio e qualità delle immagini che saranno imposti dall'Agcom ai sensi dell'art. 33, comma 4 e (ii) della garanzia delle rilevazioni degli indici d'ascolto secondo i parametri indicati nei provvedimenti dell'Autorità, da ultimo con la delibera 194/21/CONS, recante "*Indirizzi in materia di sistemi di rilevazione degli indici di ascolto nel nuovo ecosistema digitale*";
- Al par. 37, per quantificare la tempistica dei "tempi necessari inadeguati" che comportano il ricorso alla trattativa privata;
- Al par. 45 con riferimento ad un maggior dettaglio delle condizioni di ricorso all'ipotesi di esercizio del canale di cui all'art. 13 del Decreto.

RILEVATO che, in data 5 dicembre 2022, (ns. protocollo n. 0345925) la Lega ha trasmesso un nuovo testo delle Linee-guida nelle quali sono state recepite le indicazioni formulate dall'Autorità nella richiesta di modifica:

- Al par. 9 è stato specificato che i cambiamenti al format sono ammessi solo in presenza di condizioni oggettive che comportano la necessità di modifica e che siano previsti criteri oggettivi, equi e non discriminatori di ripartizione delle modifiche che si riflettono sui diversi pacchetti assegnati;
- Per quanto attiene l'accesso alle immagini del diritto di cronaca, la LNPA si è impegnata alla messa a disposizione di tutte le immagini disponibili, comprese quelle di eventi che accadono al di fuori del campo di gioco e che non sono ripresi in diretta. Tale previsione è stata inserita nell'allegato 2, lett. C delle linee guida e al par.20;
- Al par. 28, laddove si menzionano i diritti di *betting*, è stata inserita una formula che ricordi il rispetto dell'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,



- recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (cd Decreto dignità);
- Al par. 31 sono stati modificati i riferimenti alle nozioni di controllo e collegamento, aggiornandoli all'articolo 51 del decreto legislativo n. 208/2021, di seguito anche "TUSMA";
 - il par. 35 è stato integrato con il riferimento ad una relazione tecnica che gli operatori interessati ai pacchetti dovranno presentare in merito al possesso dei requisiti economici e strumentali per la diffusione degli eventi. In particolare modo, tale relazione tecnica dovrà tenere in considerazione i parametri di regolarità del servizio e qualità delle immagini che saranno imposti dall'Agcom ai sensi dell'art. 33, comma 4, del TUSMA, ai fornitori di servizi che tramettono eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, fra cui anche le competizioni organizzate dalla LNPA, di cui all'art. 33, comma 3 del TUSMA. Inoltre, gli operatori dovranno garantire le rilevazioni degli indici d'ascolto secondo i parametri indicati nei provvedimenti dell'Autorità, da ultimo con la delibera 194/21/CONS, recante "*Indirizzi in materia di sistemi di rilevazione degli indici di ascolto nel nuovo ecosistema digitale*";
 - Al par. 37, i "tempi necessari inadeguati" che comportano il ricorso alla trattativa privata, nel corso dell'audizione sono stati individuati in 6 mesi dalla prima giornata di gara;
 - Il par. 45 è stato integrato con le condizioni di ricorso all'ipotesi di esercizio del canale al fine di definire regole chiare e inequivocabili su come la Lega Calcio possa procedere ad una simile commercializzazione che verrebbe fatta utilizzando in proprio i diritti eventualmente rimasti invenduti, al fine di garantire il massimo livello di trasparenza e di certezza. Sono state, inoltre, dettagliate le modalità di esercizio diretto al consumatore finale (b2b) e di commercializzazione ad altre piattaforme (b2c); anche il Canale Lega, una volta attivato, dovrà garantire i medesimi standard qualitativi e tecnici a cui si è fatto riferimento in relazione agli altri offerenti, in particolare, dovrà attenersi ai parametri di regolarità del servizio e qualità delle immagini che saranno imposti dall'Agcom ai sensi dell'art. 33, comma 4, del TUSMA, e dovrà garantire le rilevazioni degli indici d'ascolto secondo i parametri indicati nei provvedimenti dell'Autorità, da ultimo con la delibera 194/21/CONS, recante "*Indirizzi in materia di sistemi di rilevazione degli indici di ascolto nel nuovo ecosistema digitale*".

CONSIDERATO che il *Decreto* attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare la conformità delle Linee-guida ai principi in esso sanciti;

CONSIDERATO che il *Decreto* persegue le finalità sintetizzabili come segue:

- I. assicurare l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni ed un sistema coerente di misure idonee a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione del



pubblico degli eventi sportivi in sede radiotelevisiva e sugli altri mezzi di comunicazione;

- II. garantire la presenza di più operatori nella distribuzione dei prodotti audiovisivi e la stipula di contratti la cui durata eviti il costituirsi di posizioni dominanti;
- III. superare il meccanismo della vendita individuale dei diritti sportivi che ha determinato squilibri strutturali fra i vari partecipanti alle competizioni;
- IV. realizzare tramite la vendita centralizzata dei diritti il c.d. “equilibrio competitivo” tra i differenti *club* partecipanti alla competizione;
- V. effettuare una regolamentazione del mercato *ex ante*, al fine di tutelare la concorrenza, poiché il mercato della cessione dei diritti sportivi è caratterizzato dalla dicotomia equilibrio competitivo-concorrenza;

RITENUTO che nelle fasi di attuazione delle disposizioni contenute nelle Linee-guida, così come trasposte negli inviti offrire e nella successiva commercializzazione, la Lega Nazionale Professionisti Serie A, al fine di dare corretta attuazione ai principi enucleati dal Decreto, dovrà tener conto delle seguenti osservazioni di carattere generale. In particolare:

1. Nel caso di commercializzazione per piattaforma, la procedura deve necessariamente prevedere meccanismi idonei a impedire le c.d. esclusive negative, affinché sia garantito, anche a tutela dell’interesse dell’utenza, l’effettivo esercizio di tutti i diritti audiovisivi acquisiti consentendo in tal modo, nel rispetto del valore delle esclusive, la partecipazione a soggetti attivi su diverse piattaforme;
2. Nel caso di commercializzazione per prodotto deve essere evitata una eccessiva parcellizzazione dei diritti al fine di garantire l’accesso da parte degli utenti ad un’offerta quanto più possibile integrale della competizione;
3. Deve essere garantito il libero e completo esercizio del diritto di cronaca, riferito agli avvenimenti che accadono all’interno degli impianti sportivi, nel rispetto dei diritti acquisiti dai titolari di esclusive, anche mediante riprese dedicate nel caso di accadimenti di particolare rilievo. Il sistema di rimborso del costo tecnico per l’esercizio del diritto di cronaca deve rispettare il principio dell’orientamento al costo, tenuto conto dell’ampiezza del bacino di riferimento, inteso esclusivamente come numero di squadre che insistono su un determinato territorio, in considerazione della diretta proporzionalità tra numero di squadre e accesso alle immagini, fermo restando l’esercizio da parte dell’Autorità dell’attività di vigilanza di cui all’art. 5, comma 7, del Decreto.

UDITA la relazione del Presidente;



DELIBERA

Art. 1

1. L'Autorità approva, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, alle condizioni e secondo le prescrizioni di cui in motivazione, le Linee-guida per la commercializzazione di diritti audiovisivi sportivi della Lega Nazionale Professionisti Serie A relativi alle stagioni sportive 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 riportate all'allegato A della presente delibera di cui forma parte integrante.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7, del Decreto l'Autorità si riserva di verificare in ogni momento il rispetto da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie A delle condizioni economiche statuite nel c.d. Tariffario e relative, nell'ordine, al prezzo di accesso al segnale, al costo tecnico per l'accesso alle immagini ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, ai prezzi dei servizi tecnici di integrazione del segnale e ai costi di produzione audiovisiva degli eventi.
3. Il presente provvedimento è notificato alla Lega Nazionale Professionisti Serie A ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 14 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba